

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notifica ai
controinteressati ex art. 151 cpc**

La prof.ssa **Samantha Oliva**, nata a Messina, il 16.01.1981, ivi residente in viale Italia n. 147, c.f. LVOSNT81A56F158H, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta [procura](#) in foglio separato che si deposita in uno al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale di Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, 65, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

di tutti gli aspiranti controinteressati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Messina per la scuola secondaria di I grado classe di concorso ADMM per i quali, in ragione del numero elevato, si chiede fin d'ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 151 cpc, giusta istanza stesa in calce al presente.

per l'annullamento

del decreto USP Messina n. 19270 del 21.08.2024 con il quale è stata disposta l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'art. 5 commi da 5 a 12 del D.L. 22 aprile 2023 n. 44 – D.M. 111/2024, pretermettendo la ricorrente ([doc. 1](#)).

Premessa

- La ricorrente, giusta istanza di aggiornamento tempestivamente inoltrata ([doc. 2](#)), si trova inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la scuola secondaria di I e II Grado classi di concorso A012-A022-ADMM-ADSS;

- in detta istanza, la ricorrente ha compiutamente indicato di beneficiare della riserva di posto ex l. 68/99 indicata con la lettera N, nonché il proprio status di invalida civile, giusta riconoscimento da parte dell'INPS e certificazione rilasciata dal locale Ufficio di collocamento ([doc. 3](#))
- la detta circostanza risulta confermata dalla valutazione operata dalla convalida da parte del Ministero resistente con riferimento alla classe di concorso ADMM – sostegno scuola secondaria di I Grado ([doc. 4](#))
- con successivi decreti del 05.08.2024 ([doc. 5](#)) e del 06.09.2024 ([doc. 6](#)) l'USP di Messina ha pubblicato le GPS; la ricorrente risulta collocata, per la classe di concorso ADMM, alla posizione 21.
- nonostante la posizione utile ai fini dell'individuazione per la proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato ai fini dell'immissione in ruolo nonché il diritto alla riserva di posto l'Ufficio, con il decreto che si impugna, ha individuato gli aspiranti collocati alle posizioni 47, 227 e 278, deteriori rispetto alla ricorrente;
- per detta ragione la stessa ha proposto reclamo ([doc. 7](#)) e successivamente richiesta di annullamento in autotutela ([doc. 8](#));
- l'Ufficio Scolastico di Messina ha dato riscontro negativo ([doc. 9](#)) con motivazioni che si appalesano illegittime ed infondate.

La condotta del Ministero si appalesa contraria ai principi fondamentali della Carta Costituzionale nonché violativa dei principi di non discriminazione, italiani ed europei, nei confronti dei lavoratori disabili.

È stata, infatti, pregiudicata la possibilità della prof.ssa Oliva di essere assunta a tempo indeterminato dal Ministero mortificando le aspirazioni, di vita e professionali, di un soggetto fragile.

Ciò ha comportato, altresì, un sensibile danno in termini di perdita di *chance* lavorativa, danni che il resistente dovrà essere chiamato a risarcire.

A fini di chiarezza espositiva occorre fare un breve *excursus* storico-giudiziario circa le determinazioni del Ministero di procedere, in

deroga, alle immissioni in ruolo su posti di sostegno.

Ai sensi del decreto n. 158/24, una volta esaurite le graduatorie dei concorsi, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con supplenza finalizzata al ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno valide per il biennio 2024/26.

L'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede che, *“in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”*.

Tale procedura è stata disciplinata, per il corrente anno scolastico, dal DM 111 del 6.6.24 ([doc. 10](#))

Il termine per la presentazione delle relative istanze di partecipazione è stato fissato al 7 agosto 2024: scadenza pienamente rispettata dalla ricorrente ([doc. 11](#)).

L'operato del MIM e dei Suoi Uffici periferici è posto in violazione di più norme cogenti, anche di rilievo costituzionale e, pertanto, la prof.ssa Oliva aveva ed ha pieno diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato ai fini dell'immissione in ruolo consentendole, se del caso, di svolgere l'anno di prova presso l'attuale sede di servizio a tempo determinato ottenuta giusta bollettino di nomine I turno ([doc. 12](#)).

Le domande proposte dalla ricorrente sono meritevoli di accoglimento per i seguenti

Motivi

1. Violazione norme di rango primario. Disapplicazione.

Il Ministero resistente, nel proprio diniego al reclamo presentato dalla ricorrente elenca una serie di inesattezze che cozzano con le fonti di rango primario, nonché con i principi ispiratori dell'ordinamento legislativo italiano ed europeo.

Risulta *per tabulas* che la ricorrente sia un soggetto invalido al 46% con diritto al collocamento mirato ed iscrizione alle liste speciali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina (*cfr. doc. 3*).

Per precisione il collocamento mirato è stato riconosciuto giusta verbale INPS del 24.05.2022 e l'iscrizione alle liste speciali è avvenuta il 01.09.22 al n. 15735.

Nessuno può smentire la circostanza positiva del possesso della riserva alla data di scadenza del bando, ovvero il 07.08.24.

Nessun rilievo può avere quanto esposto dall'Ufficio in ordine a detta circostanza.

La disabilità non è un orpello che può essere messo e tolto a piacimento, ma è uno *status* che rende particolarmente fragile e bisognoso di tutela il soggetto; l'intera normativa nazionale ed europea mira a proteggere i soggetti svantaggiati anche nel lavoro; ovunque tranne all'USP di Messina dove al prof.ssa Oliva ha trovato sbarrata la propria strada verso la realizzazione professionale.

Come poteva esserci la riserva N (iscrizione alle liste protette) nella domanda del 2022 se la disabilità, purtroppo, è stata valutata nel 2023.

E come poteva sospendersi il diritto all'assunzione dalle liste protette a causa della sottoscrizione con il Ministero di un contratto a tempo determinato.

La tesi dell'Ufficio è giuridicamente insostenibile; poiché la domanda di aggiornamento alle GPS scadeva il 24 giugno e il contratto a tempo determinato il 30 giugno, la ricorrente non avrebbe diritto alla riserva di posto per una procedura la cui scadenza era fissata al successivo 7 agosto.

L'Ufficio, anziché valutare la documentazione, tra l'altro proveniente

da altra pubblica amministrazione, ha preferito eliminare la riserva di cui gode la ricorrente come se, come si diceva poc'anzi, si trattasse di un orpello.

Financo paradossale è la circostanza che il MIM abbia mantenuto il titolo di riserva per una classe di concorso, la A022, e l'abbia eliminata per le altre ([doc. 13](#))

Valga evidenziare che anche i destinatari di nomina Stefano Gianluca Tortoreti, Elisa Ruggeri e Diana Asciutto fino al 30.06.2024 erano assunti a tempo determinato dal Ministero ([doc. 14](#)).

Per completezza espositiva, deve rilevarsi che, nella domanda di partecipazione al concorso docenti indetto con DM 205/23 presentata il 02.01.24 ([doc. 15](#)), a pag. 17 la prof.ssa Oliva ha indicato, con precisione, il proprio diritto alla riserva di posto perché iscritta alle liste ex l. 68/99.

Con un'interpretazione errata, e comunque smentita dai fatti, i funzionari dell'Ufficio Scolastico di Messina hanno finito per calpestare, arbitrariamente, i diritti di un soggetto disabile.

Anche laddove la normativa regolamentare dettasse una regola così fuorviante, ma così non è come si dirà appresso, la previsione andrebbe comunque disapplicata per il contrasto con la fonte di rango superiore.

2. Discriminazione diretta.

L'operato del MIM, che ha pretermesso la prof.ssa Oliva in favore di altri colleghi si appalesa come discriminazione diretta del disabile e, inevitabilmente, tutti gli atti prodromici e consequenziali all'azione pregiudizievole, dovranno essere caducati perché nulli.

La prima tutela generale riconosciuta è la nostra Legge fondamentale, che sancisce le regole della vita sociale e le norme dell'ordinamento dello Stato.

Gli articoli 2 e 3 interessano le norme fondamentali a tutela delle persone con disabilità di concerto con gli art. 32 e 38 che tutelano il diritto alla salute ed il diritto al lavoro.

In questo senso vanno interpretati il riconoscimento del diritto al lavoro e la subordinazione della proprietà e dell'iniziativa privata agli interessi collettivi.

L'art. 32 statuisce come *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.

Il diritto alla salute coincide col diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo; ma esso comporta anche il diritto all'assistenza sanitari.

La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con riguardo all'art. 38 *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.”*

La Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità, adottata dall'ONU il 13.12.2006, inoltre, stabilisce i requisiti di base per i diritti delle persone con disabilità ed ha un carattere giuridicamente vincolante.

Documento ha il precipuo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

I suoi contenuti espongono i principi generali, gli obblighi, i principi

di uguaglianza e non discriminazione, i temi dell'accessibilità, della mobilità, del lavoro, dell'educazione, della salute, ed altre importanti tematiche legate all'inclusione.

Nel suo ambito, la situazione di disabilità viene ricondotta alla presenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a coloro che hanno limitazioni fisiche, mentali o sensoriali, a carattere duraturo, e che possono pertanto impedire alle persone la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18/2009.

La Carta di Nizza, all'art. 26 sancisce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

La stessa carta, nel suo articolo 21, stabilisce il dovere della non discriminazione in capo agli Stati membri.

La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro riferendosi in maniera specifica alle persone con disabilità.

A ciò si aggiunga quanto previsto dalla l. 67/2006 che rappresenta un forte riconoscimento di tutela per le persone con disabilità.

Essa è il frutto dell'adesione del nostro Paese a principi e direttive comunitarie in tema di "non discriminazione" e di tutela delle persone fragili.

Denunciare una discriminazione non deve essere fonte di preoccupazione ma anzi deve essere visto come un aiuto fattivo affinché situazioni uguali o simili non si verifichino ulteriormente.

Subire una discriminazione non è colpa di un modo di essere della vittima, ma meschinità di un modo di fare del soggetto agente colpevole.

E se non si denuncia la violenza subita, non può pretendersi che simili fatti vengano stigmatizzati e puniti dalla società.

La L. 67/06 offre una vera e propria nozione di discriminazione.

Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere

praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Nel momento in cui avviene un fatto, che si ritiene poter essere “potenzialmente” discriminatorio o rilevante ai sensi della L. 67/06, occorre analizzare tra quali delle ipotesi esso possa rientrare.

Per rientrare in un caso di discriminazione diretta occorre effettuare un raffronto tra la persona con disabilità e una persona non disabile in una situazione analoga.

Per rientrare invece in un caso di discriminazione indiretta occorre effettuare un raffronto tra persona con disabilità con altre persone in situazione analoga.

Secondo la Corte di Cassazione, la quota d'obbligo può essere soddisfatta unicamente mediante assunzioni a tempo indeterminato (Cassazione civile sez. lav.16 agosto 2004, n. 15951).

Ciò è del resto in linea con le finalità del collocamento obbligatorio, quale inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l'obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel contesto della direttiva n. 1/2019 (“Chiarimenti e linee guida in materia di

collocamento obbligatorio delle categorie protette. Art. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 – L. 68/1999 – L. n. 407/1998 – L. n. 25/2011”) ha evidenziato che la possibilità di assumere personale con disabilità a tempo determinato non è del tutto esclusa dalla legge 68/1999, fermo restando che ai fini dell’adempimento dell’obbligo occupazionale la durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi.

Sempre secondo la direttiva, il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del Centro per l’impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilità come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto degli obiettivi primari della convenzione vale a dire l’inserimento lavorativo e l’occupazione stabile.

In nessun caso, l’essere assunta a tempo determinato dallo stesso Ministero per l’anno scolastico 2023/2024 può giustificare la mancata individuazione della ricorrente nel novero dei destinatari di proposta finalizzata all’assunzione, previo superamento dell’anno di prova.

Senza alcuna ragione giustificatrice, alla ricorrente è stato impedito di avviare un percorso di lavoro volto alla realizzazione personale e professionale a tempo indeterminato con ripercussioni nefaste sull’esistenza e sul progetto di vita.

3. Risarcimento del danno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite dei propri uffici periferici, ha effettuato individuazioni di aspiranti finalizzate all’immissione in ruolo, escludendo illegittimamente la ricorrente che è stato penalizzata, in evidente violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4, 38 e 97, ed oggi si ritrova a veder vanificati i propri sacrifici per ottenere l’agognato posto di lavoro e vedere realizzato il sogno dell’insegnamento; ciò ricade, in via esclusiva, su parte resistente.

Il danno cagionato alla ricorrente appare in tutta la sua gravità, ove si

consideri che la stessa aveva pieno diritto all'assunzione; con ogni consequenziale pregiudizio, anche in termini economici.

L'inerzia del Ministero, con comportamento contrario a correttezza e buona fede, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, ha vanificato e compromesso, di fatto, il legittimo diritto all'assunzione della ricorrente che, ad oggi, si trova a prestare il proprio lavoro per il medesimo Ministero ma a tempo determinato con le ovvie ripercussioni negative in termine di retribuzioni e versamenti assistenziali e previdenziali.

La reticenza mostrata dal resistente nella scelta delle azioni da intraprendere, infatti, risulta non oggettiva e assunta in palese violazione di legge.

Tale spiacevole situazione viola i diritti della ricorrente a livello professionale e incide sulla personalità dello stesso causandogli danni, patrimoniali e non da commisurarsi secondo i principi di recente stabiliti dalla Suprema Corte (sent. n. 16665/2020).

Proprio in ragione di quanto esposto dalla Cassazione, si rileva come la ricorrente, secondo il creativo orientamento dell'Ufficio, potrebbe aspirare sempre e soltanto ad incarichi a tempo determinato, mortificandone la professionalità e la carriera.

Non trascurabile è il nocumento subito anche in termini di perdita di "chance", atteso che a causa della condotta dell'amministrazione resistente la ricorrente ha perso la concreta ed attuale possibilità di conseguire un vantaggio, con la conseguente lesione di un diritto soggettivo.

I danni subiti dall'odierna ricorrente sono certamente riconducibili al comportamento negligente ed omissivo dell'amministrazione resistente che, pertanto, è chiamata a risponderne in maniera immediata e diretta.

Per tutti i suesposti motivi la prof.ssa Samantha Oliva, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione con termine per la notifica, voglia accogliere le seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

1. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, previo annullamento, anche parziale, del decreto USP Messina 19270 del 21.08.2024, ad essere individuata quale destinataria per la stipula di un contratto a tempo determinato ai fini dell'immissione in ruolo;
2. per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa Samantha Oliva ad essere individuata, nel corrente anno scolastico, per la stipula di un contratto a TD ai fini dell'immissione in ruolo, attesa l'utile collocazione in graduatoria e la riserva vantata per la classe di concorso ADMM, consentendolo, a tal fine, di svolgere l'anno di formazione e prova presso la sede di servizio a tempo determinato attribuitale con provvedimento del 06.09.2024;
3. conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente, ex art. 2932 c.c., ad emanare tutti gli atti necessari per la detta individuazione e stipula di contratto finalizzato al ruolo;
4. condannare il MIM, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per la mancata immissione in ruolo, da quantificarsi in via equitativa;
5. condannare, altresì, il Ministero resistente, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese e compensi legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115, [non è dovuto contributo unificato](#).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) Decreto USP Messina n. 19270/2024; 2)istanza di aggiornamento GPS 2024; 3) documentazione ex lege

68/99; 4) estratto domanda convalidata; 5) decreto pubblicazione GPS 05.08.24; 6) decreto ripubblicazione GPS 06.09.24; 7) reclamo del 21.08.24; 8) reclamo del 22.08.24; 9) riscontro USP Messina; 10) DM n. 111/24; 11) istanza di partecipazione; 12) bollettino nomine I turno a.s. 2024/25; 13) visualizzazione posizioni sito MIM area personale; 14) bollettino nomine I turno a.s. 2023/24; 15) domanda di partecipazione concorso ex DM 205/23; 16) [cedolini paga](#) Samantha Oliva.

Messina 1 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Minissale

Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta **Samantha Oliva**, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessi che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere individuata, giusta posizione in GPS, quale destinataria di un contratto a tempo determinato ai fini dell'immissione in ruolo per la classe di concorso ADMM;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti gli aspiranti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle dette graduatorie per la citata classe di concorso i quali, considerate le domande spiegate in ricorso, potrebbero vedere modificata la propria posizione in graduatoria nonché volerla tutelare in giudizio.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni sottese al ricorso;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute

nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Oliva;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova, Alba e Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la prof.ssa **Samantha Oliva**, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIM;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all’Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 01 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Minissale